

# Ravvedimento dal 2020

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

### Descrizione procedimento

DAL 1° GENNAIO 2020 SONO ENTRATE IN VIGORE LE NUOVE NORME SUL "RAVVEDIMENTO OPEROSO"

**Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 22/11/2019 che recepisce il ravvedimento lunghissimo, nonché con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019) che ha modificato l'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.**

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell'imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della sanzione in misura ridotta.

Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, **sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi**, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza. Il ravvedimento operoso è previsto per tutti gli adempimenti e consiste nella spontaneità della regolarizzazione.

<b>Documentazione da presentare</b>	La dichiarazione di ravvedimento operoso o copia della ricevuta del versamento.
<b>Modalità di presentazione</b>	Al calcolo del ravvedimento operoso provvede spontaneamente il contribuente. La regolarizzazione avviene pagando il tributo originario (o la differenza del tributo non versato), le sanzioni e gli interessi moratori al tasso d'interesse legale. La comunicazione di ravvedimento deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune utilizzando la modulistica predisposta reperibile presso il Servizio Tributi e sul sito Internet. Si può provvedere altresì presentando direttamente la ricevuta del pagamento.
<b>Scadenza</b>	<p>1.- <b>ravvedimento "sprint"</b>, entro 14 giorni;</p> <p>2.- <b>ravvedimento "breve"</b>, entro 30 giorni;</p> <p>3- <b>ravvedimento "intermedio"</b>, entro 90 giorni;</p> <p>4- <b>ravvedimento "lungo"</b>, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione.</p> <p>5- <b>ravvedimento "lunghissimo"</b></p> <p style="padding-left: 40px;">* entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore.</p> <p style="padding-left: 40px;">* oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.</p>
<b>Tempi di risposta</b>	Non previsti
<b>Determinazione della sanzione e degli interessi</b>	<p>Le sanzioni amministrative connesse al ravvedimento operoso, per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2016 sono:</p> <p>1.- <b>ravvedimento "sprint"</b>, con sanzione dello 0,1% per</p>

ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni;

2.- **ravvedimento "breve"**, con sanzione ridotta del 1,5% (1/10) per i versamenti eseguiti entro 30 giorni;

3- **ravvedimento "intermedio"**, con sanzione ridotta al 1,67% (1/9) per i pagamenti effettuati entro 90 giorni;

4- **ravvedimento "lungo"**, con sanzione ridotta al 3,75% (1/8) per i versamenti eseguiti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione).

5- **ravvedimento "lunghissimo"**

\* con sanzione ridotta al 4,29% (1/7) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione

\* con sanzione ridotta al 5,00% (1/6) oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione

(La sanzione base è pari al 30%)

Gli interessi sono da calcolarsi giorno per giorno a partire dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere eseguito, al tasso legale annuo:

[...]

dal 01/01/2014 al 31/12/2014: 1%

dal 01/01/2015 al 31/12/2015: 0,5%

dal 01/01/2016 al 31/12/2016: 0,2%

dal 01/01/2017 al 31/12/2017: 0,1%

dal 01/01/2018 al 31/12/2018: 0,3%

dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,8%

dal 01/01/2020: 0,05%

**Normativa di riferimento  
generale**

**D.L. n. 124 del 26/10/2019 convertito il Legge n. 157  
del 19/12/2019**

**D.L. n. 472 del 18/12/1997 – D.L. n. 185/2008 –  
Legge 13/12/2010 n. 220**

**Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)**

**Regolamento generale delle Entrate Tributarie  
Comunali**